

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa e disposizioni generali

Nell'emanare il presente regolamento, il Consiglio d'Istituto dell'ITC *Schiaparelli-Gramsci* ritiene utile premettere i principi di fondo a cui si deve conformare l'attività scolastica:

- **l'impegno a realizzare concretamente il diritto allo studio** previsto dalla Costituzione;
- **l'educazione civile e politica dello studente** volta al rispetto della Costituzione e dei valori proclamati dalle Nazioni Unite, alla democrazia, alla comprensione e al rispetto di una pluralità di culture;
- **l'educazione al rispetto delle minoranze e alla difesa dei deboli.**
- la libertà di insegnamento del docente, **attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e nell'ambito degli obiettivi didattici comuni identificati dalla programmazione collettiva** (del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei gruppi di lavoro degli insegnanti). Tale libertà va intesa come libertà di espressione culturale e rispetto dell'autonomia didattica del docente: essa è garantita nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi dello Stato.

Gli ambiti di partecipazione (negli organi collegiali e nelle assemblee delle diverse componenti, a tutti i livelli) previsti dalla legislazione vigente costituiscono alcuni degli strumenti di formazione democratica. Tutti coloro che operano nell'istituto a qualsiasi titolo sono tenuti a:

- caratterizzare il proprio comportamento in modo da contribuire alla comune crescita umana, culturale, sociale e civile, nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno. Il personale docente e non docente, gli studenti e i genitori devono ispirare il proprio agire al reciproco rispetto.
- vigilare affinché in base alle leggi e norme vigenti sia bandita ogni manifestazione di violenza e qualsiasi intolleranza e intimidazione.

Art. 1 - Organi collegiali

CONSIGLIO D'ISTITUTO

È costituito secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.L.vo 297 del 16/04/94 (d'ora in poi 297/94); i compiti sono quelli previsti dall'art. 10 del D.L.vo 297/94 e dal D.I. 28 novembre 2000.

All'inizio di ogni anno scolastico il Consiglio, nell'ambito delle sue competenze, programma gli obiettivi dei suoi lavori e la frequenza delle riunioni necessarie allo svolgimento dei lavori stessi.

La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, deve avvenire mediante affissione all'albo dell'istituto dell'estratto riassuntivo delle delibere adottate.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio di istituto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

CONSIGLI DI CLASSE

Sono costituiti secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.L.vo 297/94. Vengono convocati dal Dirigente scolastico. Devono riunirsi almeno due volte all'anno. I rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti hanno il compito di mantenere il più stretto collegamento con la dirigenza scolastica (o con l'insegnante delegato) e di segnalare i problemi - didattici, relazionali, ecc. - che eventualmente emergono, per sottoporli, in caso di necessità, alla discussione del Consiglio di classe. Consigli di classe straordinari sono convocati dalla dirigenza, quando ne ravvisi la necessità e l'urgenza, o su richiesta motivata della maggioranza di una componente o dei

suoi rappresentanti eletti, dopo aver sentito l'insegnante coordinatore. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

COMITATO STUDENTESCO E COMITATO GENITORI

I rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe eletti annualmente esprimono rispettivamente il Comitato Studentesco e il Comitato Genitori. Essi hanno la possibilità di esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto e il compito di accrescere la partecipazione attiva delle relative componenti. I Comitati devono eleggere al loro interno un Presidente. La prima riunione del Comitato Studentesco e del Comitato Genitori è convocata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Per le riunioni successive, il Presidente deve comunicare al Dirigente Scolastico la data e l'o.d.g. della convocazione con almeno tre giorni di anticipo. Le riunioni del Comitato studentesco possono avere una frequenza mensile e una durata di due ore.

Art. 2 - Assemblee

ASSEMBLEE di ISTITUTO

Le assemblee di Istituto sono quelle previste dall'art. 13 del D.L.vo 297/94. Le assemblee di Istituto vengono convocate su richiesta di almeno il 10% degli studenti o della maggioranza del Comitato Studentesco. Esse possono svolgersi per la durata di una giornata scolastica al mese e, salvo casi di particolare gravità, devono essere richieste alla dirigenza scolastica con un preavviso di almeno cinque giorni, al fine di comunicare tempestivamente l'ordine del giorno a tutti gli studenti. Non possono tenersi assemblee nell'ultimo mese di lezione.

ASSEMBLEE DI CLASSE

Le assemblee di classe sono indette dai rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza degli studenti della stessa classe. La richiesta, salvo casi di particolare gravità, deve essere presentata alla Presidenza con tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista e deve recare le firme dei docenti nelle cui ore è prevista l'assemblea e del docente coordinatore di classe. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese con una durata massima di due ore, così come previsto dall'art. 13 del D.L.vo 297/94. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Sono previste dall'art. 15 del D.L.vo 297/94. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente del Comitato, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 3 - Orario di apertura

La scuola viene aperta almeno quindici minuti prima dell'inizio delle lezioni e rimane aperta fino al termine delle stesse. Dopo 5 minuti dal suono della campana di inizio delle lezioni, i cancelli vengono chiusi e riaperti solo dopo 30 minuti. Nel caso di attività pomeridiane, l'ingresso viene consentito solo agli studenti che vi partecipano. Dette attività devono svolgersi sempre sotto la responsabilità di un insegnante e in orari compatibili con gli impegni di servizio del personale docente e del personale ATA

Art. 4 - Giustificazioni, ritardi e uscite anticipate

La giustificazione delle assenze sul libretto fornito dalla scuola, deve essere firmata da un genitore per gli studenti minorenni, o dallo studente stesso per i maggiorenni. Le giustificazioni devono essere consegnate il primo giorno di rientro al docente della prima ora che è tenuto a effettuare il controllo e annotarlo sul regi-

stro. Il docente coordinatore di classe provvedere ad avvisare tempestivamente la famiglia, qualora dovessero verificarsi assenze frequenti.

I permessi di entrata e di uscita fuori orario devono ritenersi eventi eccezionali e possono riferirsi solo ad entrate alla seconda ora di lezione e ad uscite di un'ora prima del termine delle lezioni. Si può usufruire di tali permessi solo con una richiesta scritta sul libretto firmata dai genitori (o dallo studente se maggiorenne). La richiesta scritta deve essere vistata dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, entro le ore 9.00, e registrata dal docente dell'ora.

Qualora l'entrata dello studente alla seconda ora non fosse stata prevista dal genitore, la giustificazione per l'entrata posticipata dovrà essere consegnata il giorno successivo. Vengono concessi un permesso di entrata e uno di uscita al mese. Casi eccezionali o di evidente gravità sono valutati discrezionalmente dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. Nel caso in cui l'alunno debba sottoporsi a terapie mediche che richiedano l'ingresso dopo la prima ora o l'uscita prima dell'ultima ora, bisogna richiedere preventivamente per iscritto in vicepresidenza un permesso speciale e presentare poi la documentazione relativa al periodo e agli orari delle terapie suddette.

Qualora lo ritenesse necessario, a causa di abusi, il Consiglio di classe potrà sospendere, per un periodo da definire, i permessi di entrata e di uscita sia per i singoli che per l'intera classe. Le assenze collettive per scioperi o manifestazioni devono essere regolarmente giustificate.

Art. 5 - Presenza in classe e vigilanza

Gli studenti entrano a scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante le ore di lezione gli studenti devono rimanere in classe; potranno ottenere dall'insegnante l'autorizzazione ad uscire brevemente dall'aula uno per volta, muniti dell'apposito pass, solo durante la seconda, terza e quinta ora di lezione e, in caso di urgenza, nelle altre ore.

È vietato agli studenti recarsi in classi diverse dalla propria durante le lezioni, senza il permesso della dirigenza scolastica o dell'insegnante dell'ora.

È assolutamente vietata e sanzionata con provvedimento disciplinare di adeguata gravità, l'uscita degli studenti dall'istituto durante l'orario delle lezioni.

La vigilanza nelle aule è esercitata dai docenti durante le proprie ore di lezione, durante l'intervallo di ricreazione e nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni; nei corridoi assegnati viene esercitata dai collaboratori scolastici durante l'intero orario delle lezioni, e nelle aule momentaneamente prive di docenti. Il Dirigente predispose un piano generale di sorveglianza per l'intervallo.

Art. 6 - Manifesti, giornali murali, comunicati e volantini

Nel rispetto del pluralismo democratico e delle libertà ideologiche di ciascuno, e a patto che l'atto non arrechi offesa ad alcuno o alla morale, tutte le componenti dell'istituto possono liberamente affiggere manifesti e giornali murali all'interno della scuola, negli appositi spazi opportunamente concordati con la Dirigenza. La distribuzione di volantini e comunicati deve avvenire all'inizio o al termine delle lezioni e fuori della scuola; l'eventuale distribuzione di materiale all'interno dell'istituto deve essere sempre autorizzata dalla Dirigenza. Qualunque comunicato, sotto qualsiasi forma, deve essere firmato in modo non anonimo e deve rispettare i principi dell'ordinamento costituzionale democratico e le leggi vigenti.

Art. 7 - Uso dei locali dell'istituto

I locali dell'istituto sono tenuti aperti in modo da poterne usufruire nella maniera più ampia possibile. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, concedono l'autorizzazione all'uso dei locali e delle attrezzature alle varie componenti dell'istituto. Il Consiglio d'istituto approva l'uso da parte di persone estranee alle componenti dell'istituto.

Art. 8 - Danneggiamenti

Le attrezzature, le suppellettili, il patrimonio bibliografico e le superna murali dell'istituto sono patrimonio pubblico e tutte le componenti della scuola sono tenute al loro rispetto e alla loro conservazione. Chiunque danneggi le strutture e le attrezzature dell'istituto è tenuto al risarcimento del danno. Se non viene individuato il responsabile, il risarcimento potrà essere ripartito sull'intera comunità. Se il danno è provocato volontariamente, verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.

Art. 9 - Accesso di esperti all'interno dell'istituto

Fatta salva l'autorizzazione del Consiglio di istituto per la partecipazione di esperti alle assemblee studentesche, l'intervento di persone estranee in qualità di esperti alle lezioni di singole classi, dietro invito del docente della materia, è subordinato all'autorizzazione della Dirigenza.

Nel caso in cui tale partecipazione comporti un onere economico per la scuola, l'intervento di esperti è subordinato alla preventiva richiesta di autorizzazione al Consiglio d'istituto.

Art. 10 - Parcheggio

La scuola non si assume alcuna responsabilità per i veicoli parcheggiati al suo interno. Le biciclette e i motocicli dentro la scuola devono essere portati a mano e a motore spento.

Art. 11 - Divieto di fumo e uso di alcolici

È vietato fumare all'interno di tutti i locali dell'edificio scolastico. È vietato introdurre e fare uso di alcolici nell'istituto.

Art. 12 - Divieto di uso di telefoni cellulari e di apparecchiature elettroniche

Durante le attività didattiche, agli alunni e ai docenti è vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche non inerenti all'attività stessa; per usi pertinenti all'attività didattica occorre in ogni caso che il docente, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, espliciti agli alunni il permesso di utilizzo degli apparecchi cellulari o simili. In caso di mancato rispetto di tali divieti da parte degli studenti, qualsiasi docente potrà procedere al sequestro dell'apparecchiatura che sarà restituita ad uno dei genitori, se lo studente è minorenne, o allo studente stesso dopo un giorno dal sequestro, se maggiorenne. I casi di mancato rispetto da parte dei docenti dovranno essere segnalati in presidenza. È vietata la ripresa audiovisiva di qualsiasi tipo senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

Art. 13 - Contributi alle spese per l'iscrizione e per i viaggi d'istruzione

I contributi sono concessi secondo la seguente procedura:

1. l'istituto eroga contributi ad alunni in disagiate condizioni economiche che ne facciano documentata richiesta;
2. la richiesta di contributo alle spese di iscrizione deve essere presentata contestualmente al modulo di iscrizione e alla ricevuta che attesta l'avvenuto versamento;
3. la richiesta di contributo alle spese per i viaggi di istruzione deve essere consegnata entro metà dicembre;
4. alla domanda di contributo indirizzata al Consiglio di istituto deve essere allegata la dichiarazione ISEE;

5- l'entità del contributo viene individuata dalla Giunta esecutiva in base alla disponibilità economica prevista dal Programma Annuale per ogni esercizio finanziario; 6. l'accettazione della domanda da parte della Giunta esecutiva viene comunicata alla famiglia.

Art. 14 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della scuola, da cui può essere scaricato e stampato liberamente da chiunque. L'atto dell'iscrizione a scuola comporta l'accettazione dei termini in esso contenuti.

Nei primi giorni di scuola il coordinatore di classe commenterà in classe il testo di: Regolamento di Istituto, Regolamento di Disciplina e Patto di Corresponsabilità.

Art. 15 - Modifiche al regolamento

Tutte le componenti dell'istituto possono proporre modifiche, aggiunte o emendamenti al presente Regolamento. Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio di istituto durante il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio le discuterà e le approverà, integralmente o parzialmente, oppure le respingerà entro la fine dell'anno scolastico. In ogni caso le modifiche apportate andranno in vigore nell'anno scolastico successivo. Le proposte devono essere presentate da:

- almeno venti docenti; oppure da
- almeno dieci componenti del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario; oppure da
- almeno trenta studenti; oppure da
- almeno trenta genitori.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 24 aprile 2018